



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

*Emanato con Decreto rettorale 23 marzo 2020, n. 219
Entrato in vigore il 23 marzo 2020*



UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia

Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052 – Fax +39 0332 219039

Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it

Web: www.uninsubria.it

P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018



**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 - Requisiti per lo svolgimento delle riunioni telematiche	3
Art. 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza	4
Art. 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute	4
Art. 5 - Durata temporanea del Regolamento	4



Preambolo

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con l'approvazione del Regolamento, avente efficacia temporanea, l'Ateneo intende disciplinare lo svolgimento delle riunioni collegiali in modalità telematica, al fine di consentire la prosecuzione delle attività lavorative, limitando la compresenza di più persone nello stesso luogo e consentendo la partecipazione da remoto.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in deroga all'art. 7 del Regolamento generale di Ateneo, lo svolgimento, in modalità telematica diversa dalla videoconferenza tra sedi dell'Ateneo, delle sedute degli Organi di Ateneo, di strutture scientifiche, didattiche e di servizio, di corsi di studio e di qualunque altro consesso collegiale previsto dai regolamenti vigenti.
2. Per seduta telematica e riunione in modalità telematica si intende la riunione dell'organo collegiale o del consesso nella quale i componenti, salvo il presidente e il segretario verbalizzante, partecipano alla seduta a distanza, da un luogo diverso da quello previsto nella convocazione. La partecipazione a distanza deve avvenire secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2 - Requisiti per lo svolgimento delle riunioni telematiche

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettono, al contempo, nel rispetto dei principi di collegialità, buona fede e parità di trattamento:
 - la percezione visiva e uditiva di ciascun partecipante nei confronti degli altri;
 - l'identificazione di ciascuno di essi a cura del Presidente dell'Organo coadiuvato dal Segretario, i quali devono trovarsi, preferibilmente, nello stesso luogo;
 - l'intervento e l'espressione del voto palese in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
2. Gli strumenti a distanza devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - la contemporaneità delle decisioni;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicura il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta, quali, ad esempio, l'uso di cuffie.
4. Nelle riunioni a distanza, ai fini della validità della seduta e delle delibere, devono essere rispettate le prescrizioni del presente articolo.



Art. 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

1. Nell'avviso di convocazione, inviato unicamente per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.
2. Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulta impossibile o viene interrotto, per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.
3. In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato la validità del quorum per la validità della seduta e della conseguente votazione, dando atto dell'assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere attivo il collegamento.

Art. 4 - Espressione del voto e verbalizzazione delle sedute

1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve esprimere il proprio voto in modo palese, per alzata di mano o nominativamente anche via chat.
2. Oltre a quanto previsto dallo Statuto e/o dai Regolamenti di funzionamento dei singoli organi/consessi, nel verbale della riunione a distanza deve essere indicato: il luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione, i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza e le modalità del collegamento di ciascuno.
3. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta e della votazione.

Art. 5 - Durata temporanea del Regolamento

1. Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, allo scopo di limitare la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entra in vigore a far data dalla pubblicazione nell'Albo on line di Ateneo e ha efficacia fino all'emanazione di successivo decreto rettorale di recepimento dei provvedimenti governativi sulla cessazione delle misure straordinarie correlate all'emergenza sanitaria.